



COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

✉ Piazza Montabone n. 1 - 10050 BORGONE SUSA ☎ 011/9646562 - 📠 011/9645001
Pec: protocollo@pec.comune.borgonesusa.to.it Sito internet: www.comune.borgonesusa.to.it
C.F. 86501310014 - P.IVA 04493410015

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837 -845)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 4.5.2021

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni

Art. 6 - Versamento del canone

Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

Art. 9 - Occupazioni abusive

Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità

Art. 11 - Rateazioni

Art. 12 - Rimborsi

Art. 13 - Contenzioso

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Art. 15 - Norme transitorie

Art. 16 - Entrata in vigore

Allegato:

Planimetria Area Mercatale

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Borgone Susa.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per aree pubbliche: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
 - b) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) per mercato: l'area pubblica composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per posteggio di mercato: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per mercato annuale: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - f) per mercato giornaliero: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
 - g) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
 - h) per operatore: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;

- i) per spunta: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.
- j) per spuntisti: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Art. 3

Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata del venerdì mattina nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria allegata, composta da n. 32 posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e n. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli.
2. Salvo quanto previsto dal Sindaco con casi particolari e con propria ordinanza, l'orario di vendita del mercato settimanale è compreso tra le ore 7,30 e le ore 13,00. Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico non prima delle ore 6,00. Il posto deve essere lasciato completamente sgombro da merci, attrezzature, ecc., entro le ore 14.00. L'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili agli spuntisti, è effettuata alle ore 8,30 di ogni giorno di mercato.
3. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato verrà effettuato nel giorno concordato tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori di mercato.
4. E' fatto salvo quanto stabilito dal vigente Regolamento per la vendita su aree pubbliche effettuata da commercianti e agricoltori, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2013 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2017.

Art. 4

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale in relazione alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare, non alimentare e frutta/verdura. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 5

Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base ai giorni di effettiva occupazione.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta Comunale o per fasce orarie o frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo (nel caso in cui non vengano adottato il criterio delle fasce orarie); qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,10 al metro quadrato per giorno.

Art. 6

Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il versamento rateizzato, il canone deve essere totalmente versato entro la data di scadenza della prima rata.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno l'importo del canone viene determinato in base ai giorni di effettiva occupazione, come sopra.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio oppure a scadenza trimestrali posticipate in base alle presenze rilevate dall'ufficio della Polizia locale, attraverso le modalità previste dal precedente comma.

Art. 7

Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.

4. In merito alla decadenza, revoca, scadenza e rinuncia alla concessione del posteggio su aree pubbliche, si richiama quanto stabilito dal Regolamento per la vendita su aree pubbliche effettuata da commercianti e agricoltori, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2013 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2017, nonché dalle vigenti disposizioni in materia. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione. Per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.

5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario/contribuente, abbia disposto la revoca della concessione, a norma di quanto eventualmente previsto dal Regolamento per la vendita su aree pubbliche effettuata da commercianti e agricoltori, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2013 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2017.

Art. 8

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.

2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 10, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente

decaduto dalla concessione o autorizzazione, salvo la possibilità di richiedere una rateizzazione, ai sensi dell'art. 11, entro 15 giorni dalla contestazione del mancato pagamento.

3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.

4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Art. 9

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:

- a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
- b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
- c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
- b. la sanzione amministrativa pecuniaria del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto con un minimo di euro 51,00;
- c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata.

4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.

5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:

- a. al pagamento dell'indennità;
- b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
- c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

6. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente o il Concessionario per i servizi affidati in gestione, dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso

di accertamento esecutivo, nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019 n. 160. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 10

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato con un minimo di € 25,00. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo, nei modi e termini di cui all'art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che le occupazioni di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 11

Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato, tardivo o parziale pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- fino a € 100 nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 500,00 fino a sei rate mensili
- da € 500,01 a € 1.000,00 da sette a dodici rate mensili
- da € 1.000,01 a € 3.000,00 da tredici a venti rate mensili
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 da ventuno a trenta rate mensili
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 da trentuno a cinquanta rate mensili
- oltre 20.000,00 da cinquantuno a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 12

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

Art.13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art.14

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art.15

Norme transitorie

1. Il Regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 29/06/1994 nonché le delibere tariffarie approvate dalla Giunta Comunale n. 14 del 10/03/2008 e n. 57 del 06/09/2008, confermate con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2019, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione del presente Regolamento sul canone e delle relative tariffe, l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.

Art.16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000.

Allegato al Regolamento Comunale per l'applicazione
del canone di concessione per l'occupazione
delle aree pubbliche destinate a mercati

PLANIMETRIA AREA MERCATALE

